

## Statuto

### **Articolo 1 - Denominazione e sede**

E' costituita in Opera (MI), via Dante n 12, una polisportiva ai sensi degli articoli 36 e seguenti codice civile denominata  
"CITTA' DI OPERA Associazione Sportiva Dilettantistica".

### **Articolo 2 - Scopo**

1. La polisportiva è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita della polisportiva non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, si pone come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la polisportiva potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria d'impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse. Nella propria sede la polisportiva potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

3. La polisportiva è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. La polisportiva accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. nonché agli statuti e ai regolamenti dell'ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza, sia nazionale che internazionale, e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'ente e/o della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate, nonché il regolamento interno sottoscritto dall'Assemblea dei soci.

6. La polisportiva è composta da sezioni sportive autonome a capo delle quali vi è un Coordinatore di Sezione che risponde personalmente dell'operato di ognuna di esse sia nei riguardi dell'A.S.D. Città di Opera che verso l'esterno. Il Coordinatore di Sezione risponde, inoltre, in solido con le persone che rappresentano le singole sezioni e/o agiscono in nome e per conto di esse.

7. I colori sociali sono il Giallo, il Bianco e il Blu. Il logo sarà il sole giallo all'interno della luna blu racchiusa in uno scudetto. Nella parte inferiore ci sarà il nome della società "CITTA DI OPERA A.S.D." in scritta nera su sfondo giallo.

### **Articolo 3 - Durata**

1. La durata della polisportiva è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

### **Articolo 4 - Domanda di ammissione**

1. Possono essere associate alla polisportiva altre associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite e riconosciute ai fini sportivi che praticino attività sul territorio di Opera da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda. L'attività deve essere coerente con quelle della polisportiva. Le domande di ammissione vengono esaminate dal Consiglio Direttivo, che in caso di esito negativo, ne indica le motivazioni. Nel caso di accettazione, il richiedente si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, il Regolamento Interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo e gli impegni economici che ciascuna sezione sostiene.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte della polisportiva, dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale. L'appellante non ha facoltà di convocare l'Assemblea generale e dovrà pertanto attendere sino alla prima occasione utile. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Tuttavia l'inclusione di nuovi soci dovrà essere coerente con quanto disposto dal regolamento interno, in relazione all'equilibrio che dovrà sempre sussistere fra socio e sezione di provenienza.

4. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

### **Articolo 5 – Categoria dei Soci**

Le categorie dei soci sono le seguenti :

- a) Soci fondatori : coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione ;
- b) Soci ordinari : coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Tutti i Soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa annuale di € 10 stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

### **Articolo 6 – Diritti dei Soci**

- 1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Al Socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno della polisportiva nel rispetto tassativo dei requisiti previsti come modalità di elezione e eleggibilità.
- 2. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

### **Articolo 7 - Decadenza dei Soci**

1. I Soci cessano di appartenere alla polisportiva nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria.
- b) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della polisportiva, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- c) Scioglimento della polisportiva ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.
- d) Coerentemente con il criterio di apoliticità dell'Associazione e nel rispetto di quanto previsto dal bando di gara vinto nell'agosto 2019 che ha portato l'ASD a gestire le strutture sportive di Opera, nessun socio, direttivo-fondatore-ordinario, potrà perseguire o ricoprire cariche politiche nel Comune di Opera (o altri Comuni). Viceversa, dovrà presentare dimissioni volontarie che saranno confermate dal Consiglio Direttivo prima, dall'Assemblea Ordinaria poi, senza possibilità di ritrattazione di questo punto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà, in contraddittorio con l'interessato, a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso. L'associato dimesso volontariamente, potrà un giorno rientrare prevista ripresentazione domanda e valutazione da parte del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Ordinaria.

### **Articolo 8 - Organi**

1. Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo.

### **Articolo 9 – Funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo della polisportiva ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta, a mezzo di lettera semplice firmata, al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della polisportiva o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva, in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti, con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni Assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

### **Articolo 10 - Diritti di partecipazione**

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie della polisportiva i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. Ogni Socio persona fisica può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

### **Articolo 11 – Assemblea ordinaria**

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della polisportiva e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della polisportiva nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi della polisportiva e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della polisportiva che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9, comma 2.

### **Articolo 12 - Validità Assembleare**

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto a un voto.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite, qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### **Articolo 13 - Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della polisportiva e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione della polisportiva, scioglimento della polisportiva e modalità di liquidazione.

## **Articolo 14 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto come stabilito dal regolamento interno. Tutti gli incarichi sociali si intendevano a titolo gratuito all'atto della fondazione dell'ASD; l'enorme mole di lavoro e di tempo richiesti dalla gestione dell'Asd porta a non escludere che, previo assenso dell'Assemblea Generale Soci, risorse possano essere destinate al rimborso delle spese o ad un compenso forfettario da destinare anche a chi ricopre incarichi sociali. Il consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società e associazioni sportive dilettantistiche, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori a un anno.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo e atte a garantirne la massima diffusione.

## **Articolo 15 - Dimissioni**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.

2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà, carente dei suoi componenti, fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

4. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della polisportiva, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

## **Articolo 16 - Convocazione Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

## **Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo (indicati anche nel regolamento interno):

- a) Deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- b) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei Soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 9, comma 2;
- d) Redigere gli eventuali regolamenti interni, relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) Adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.
- g) motivare, coordinare, controllare eventuali collaboratori esterni ingaggiati dall'Associazione (e per Associazione si intende l'Assemblea Generale Soci) per il buon e professionale svolgimento dell'attività sportiva/finanziaria/amministrativa/progettuale.

### **Articolo 18 - Il presidente**

1. Il presidente dirige la polisportiva e ne controlla il funzionamento, nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

### **Articolo 19 - Il Vicepresidente**

1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

### **Articolo 20 - Il Segretario**

1. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione della polisportiva e s'incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo (a meno che per queste funzioni si renda necessario l'ingaggio di collaboratori esterni).

### **Articolo 21 - Il rendiconto**

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio della polisportiva da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria della polisportiva.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della polisportiva, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

4. Il rendiconto di ogni singola sezione si consolida nel bilancio generale della polisportiva.

### **Articolo 22 - Anno sociale**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il **1° luglio** e terminano il **30 giugno** dell'anno successivo

### **Articolo 23 - Patrimonio**

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote sociali definite da questo Statuto, dalle quote associative degli atleti partecipanti all'attività sportiva dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla polisportiva.

### **Articolo 24 – Sezioni territoriali**

1. L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

### **Articolo 25 - Clausola Compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra la polisportiva e i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità. Le modalità di costituzione saranno quelle previste dalla Federazione sportiva di competenza nazionale ed internazionale.

### **Articolo 26 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento della polisportiva è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento della polisportiva deve essere presentata da almeno tre quarti dei Soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento della polisportiva, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio della polisportiva.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 27 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva o della federazione a cui la polisportiva è affiliata e in subordine le norme del codice civile.

Nuovo Statuto Sociale revisionato in seduta straordinaria dall'Assemblea dei Soci di Città di Opera A.S.D.  
Opera 04-07-2019